

OGGETTO: Regolamento sull'Imposta di soggiorno. – Integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI, in materia di potestà regolamentare dei comuni:

- l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 4, commi 3 e 4, della Legge 131/2003, di attuazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- gli artt. 7 e 7-bis, l'art. 42, comma 2, lett. a), e l'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 212/2000 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente");
- lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.2001, ed in particolare l'art. 6 in materia di regolamenti;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale") che disciplina l'istituzione, da parte dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni nonché dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di un'Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

RICORDATO che:

- il regolamento statale recante la disciplina generale di attuazione dell'Imposta, previsto dal comma 3 del citato art. 4 del D.Lgs. 23/2011, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, non è stato emanato;
- i comuni hanno facoltà di disporre le modalità applicative dell'Imposta, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, anche in caso di mancata emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente capoverso;

VISTO l'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, che ha esteso l'applicazione dell'Imposta di soggiorno alle c.d. "locazioni brevi" ovvero alle locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni effettuata da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;

RITENUTO quindi necessario disciplinare per via regolamentare le modalità applicative dell'Imposta di soggiorno alle c.d. "locazioni brevi", integrando le disposizioni regolamentari già vigenti riguardanti il soggiorno presso le strutture ricettive;

RICHIAMATO il Regolamento sull'Imposta di soggiorno, approvato con Deliberazione del C.C. n. 56 del 21.12.2011, e le successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, nell'ambito delle misure definite nel contesto della manovra di bilancio per l'esercizio 2018, ha approvato, con propria Deliberazione n. 199 del 21.11.2017, la proposta di integrazione del suddetto Regolamento finalizzata all'applicazione dell'Imposta di soggiorno alle "locazioni brevi";

VISTA la proposta presentata dalla Giunta per l'integrazione del Regolamento sull'Imposta di soggiorno (allegato "A", parte integrante e sostanziale);

RICORDATO che la gestione dei tributi locali, ivi inclusa l'Imposta di soggiorno, è stata esternalizzata alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), società strumentale partecipata dall'Ente;

VISTA la Relazione istruttoria (allegato "B", parte integrante e sostanziale) predisposta dalla Società Entrate Pisa S.p.A. (ns. prot. n. 98165 del 17.11.2017);

CONSIDERATO che:

- l'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 prevede che siano preventivamente sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive in ordine alla regolamentazione delle modalità applicative dell'Imposta di soggiorno; tale previsione normativa si riferisce evidentemente alla fattispecie impositiva del soggiorno presso le strutture ricettive;
- analoga previsione normativa non esiste con riferimento all'applicazione dell'Imposta alle c.d. "locazioni brevi" né può intendersi che, anche con riferimento a quest'ultima fattispecie, la preventiva consultazione possa aver luogo con le medesime associazioni dei titolari delle strutture ricettive, in quanto soggetti diversi e potenziali concorrenti dei locatori di immobili ad uso abitativo di durata "breve" o loro intermediari come individuati dall'art. 4 del D.L. 50/2017;

RITENUTO di dare approvazione all'integrazione regolamentare proposta, avendone riscontrato la corrispondenza alle disposizioni di legge, l'adeguatezza rispetto alle modalità applicative dell'Imposta e l'idoneità ad attuare le politiche tributarie dell'Ente;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce parte integrante della manovra di bilancio per l'anno 2018 ed è necessaria ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

VISTI:

- l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla base dell'istruttoria del Funzionario responsabile del tributo;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Imposta di soggiorno riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le suddette modifiche e integrazioni regolamentari entrano in vigore dal 1 gennaio 2018;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione a S.E.PI. S.p.A., quale soggetto gestore dell'Imposta e delle connesse funzioni di controllo e sanzionatorie, nonché al Collegio dei Revisori dei conti;
- 4) di inviare il Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.